



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare

N. 139/15 RF

N. 141/15 R. IENI

N. 67.15 PROGR

R3P. 1666/15B

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. Renato Delucchi

Presidente

Dott. Roberto Bonino

Giudice

Dott. ssa Paola Zampieri

Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

Letta l'istanza (n. 148/2015 R.C.C.) depositata in data 29 aprile 2015 con la quale il

Curatore del fallimento DE.GO s.a.s di Gottardi Paola & C. nonché del fallimento della socia illimitatamente responsabile signora Paola Gottardi

ha chiesto che il Tribunale dichiari, ex art. 147 L. Fall., il fallimento di

DECRETI ALBERTO nato a Genova il 4.12.1965 e residente in Regoli (TN), frazione Palù di Madonna di Campiglio, via Vallesinella n. 15

quale socio accomandante della DE.GO s.a.s di Gottardi Paola & C.

Visti gli atti;

sentita la relazione del giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;

Premesso che:

- in data 31.10-4.11.2013 il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento della **DE.GO s.a.s di Gottardi Paola & C. nonché della socia illimitatamente responsabile Paola Gottardi;**
- che, successivamente, la curatela ha formulato istanza di estensione del fallimento a Decreti Alberto, socio accomandante della predetta società;

- che il curatore nella propria istanza ha evidenziato:
 - 1) che la società DE.GO s.a.s. è stata costituita nel novembre 2007 (atto costitutivo doc. 1 di parte ricorrente) tra i coniugi Gottardi Paola (che ha assunto la qualità di socio accomandatario) e Decreti Alberto (socio accomandante);
 - 2) che quest'ultimo ha conferito nella società l'azienda - esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed articoli sportivi nei locali siti in Genova, corso Sardegna 310 R - di cui era proprietaria l'impresa individuale "Enzo Sport di Decreti Alberto";
 - 3) che si è ripetutamente ingerito nella gestione societaria trattando e concludendo affari per conto della DE.GO s.a.s. in violazione dell'art. 2320 c.c.;
 - 4) che, in particolare, egli ha sottoscritto in nome e per conto della società l'ordine di acquisto dell'autovettura Lancia Y tg DN628TB;
 - 5) che, nel corso del processo all'esito del quale è stato condannato per i reati di appropriazione indebita e ricettazione, ha confessato di avere apposto la firma sull'ordine di acquisto della vettura e di avere inoltre trattato direttamente con la concessionaria il prezzo e le altre condizioni della vendita;
 - 6) che l'autovettura è stata utilizzata dal Decreti per esigenze proprie, estranee alla società;
 - 7) che, sempre nel corso del giudizio penale, il Decreti ha ammesso di avere fatto gli ordini e scelto i campionari della merce da acquistare per conto della fallita DE.GO. s.a.s.;
 - 8) che inoltre egli aveva una procura generale ad operare sul conto corrente intestato alla DE.GO. s.a.s. presso la Cassa Rurale di Adamello Brenta;
 - 9) che egli ha effettuato l'acquisto di un'altra vettura (Land Rover tg ZA363ZA), anch'essa intestata alla società ma da sempre nella sua esclusiva disponibilità;
- che Decreti Alberto si è costituito osservando:

- 1) che la società è stata dichiarata fallita nel 2013 e che, a seguito del fallimento personale della socia Gottardi Paola, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2323 c.c. e comunque è intervenuta una causa di scioglimento della società e che pertanto sarebbe ormai decorso il termine annuale per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 147 L. Fall.;
 - 2) che il socio accomandante non può essere dichiarato fallito anche nell'ipotesi di ingestione negli affari societari, alla luce di quanto stabilito dall'art. 147 L. Fall.;
 - 3) di non avere compiuto nessun atto di gestione o di ingerenza, non avendo mai posto in essere alcun atto di amministrazione o concluso affari per conto della società;
 - 4) che la delega bancaria che gli è stata rilasciata non è mai stata utilizzata;
 - 5) che le dichiarazioni rese nel corso del giudizio penale – alle quali non può attribuirsi valore confessorio anche in considerazione dell'oggetto del processo, volto ad accertare la responsabilità del Decreti in merito all'apprensione illecita di somme di denaro – non sarebbero utilizzabili in questa sede;
 - 6) che l'acquisto della vettura Lancia Y è antecedente di oltre cinque rispetto alla dichiarazione di fallimento e non ha alcuna attinenza con la direzione e la gestione della società;
 - 7) di non essersi mai interessato in concreto dell'acquisto delle merci.
- Osservato ancora preliminarmente:
- che con decreto in data 16-21.7.2015 il tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo di alcuni beni immobili di proprietà del Decreti e che, successivamente, il curatore ha chiesto l'estensione del sequestro stesso nei confronti di tutti i restanti beni immobili o, quanto meno, dell'immobile sito in Venezia (VE) Mestre, censito al catasto fabbricati di tale comune sezione ME, foglio 18, part. 1752, sub. 14, avendo il Decreti ottenuto la cancellazione del pignoramento inizialmente trascritto sull'immobile nell'ambito della procedura esecutiva RE 214/2013;

- che il tribunale, con decreto inaudita altera parte in data 11.8.2015, ha autorizzato il sequestro di detto immobile e che detto sequestro in questa sede deve essere convalidato, alla luce di quanto emerso anche nel corso dell'istruttoria prefallimentare;

osservato che la richiesta di procedere all'assunzione di nuove prove testimoniali formulata dalla difesa del Decreti all'udienza del 18.9.2015 appare ultronea, alla luce degli elementi di prova complessivamente emersi, e che tale si manifesta altresì la richiesta di concessione di un nuovo termine per il deposito di memorie, tenuto conto di quanto già ampiamente dedotto dalle parti nei propri atti;

ritenuto infine che – al fine di decidere – non appare necessaria la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. a Banca Carige – ad oggi non ancora pervenuta - essendo sufficienti i documenti prodotti in atti e gli altri elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria prefallimentare

Osserva

L'istanza di estensione del fallimento avanzata dalla curatela nei confronti del socio accomandante Decreti Alberto è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente deve osservarsi che quanto eccepito dal difensore in merito al decorso del termine annuale è infondato.

La Suprema Corte ha infatti osservato che *"Il fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è soggetto al termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua responsabilità, senza che rilevi la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società, che non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale"*. (Cass. 23651/2014).

In precedenza la Suprema Corte aveva già affermato analogo principio evidenziando che *"La responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 cod. civ. che,*

a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa. Pertanto, l'estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell'art. 147 legge fallim., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nell'amministrazione". (Cass. 22246/2012). Nella fattispecie in esame non vi è stato recesso del socio accomandante dalla società, né si è verificata alcun'altra vicenda societaria (quale la trasformazione della società) che possa escludere la sua diretta responsabilità.

In particolare, per quanto attiene alla pregressa dichiarazione di fallimento della società, la Corte di Cassazione ha precisato che "neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione"(Cass. 23651/2014)

Parimenti infondato è quanto dedotto dalla difesa del Decreti in merito alla non assoggettabilità a fallimento del socio accomandante, esclusione che troverebbe fondamento nella norma di cui all'art. 147 l. Fall.

Deve infatti osservarsi che l'estensione del fallimento al socio accomandante discende pacificamente dall'assunzione di responsabilità conseguente all'ingestione negli affari sociali.

E' principio ormai del tutto consolidato quello per cui la responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società deriva dalla sua ingerenza e, come già evidenziato, prescinde tra l'altro da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa.

In particolare, sul punto, la Suprema Corte ha osservato che *"L'art. 147 legge fall., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede per le sole società in nome collettivo e quelle in accomandita (semplice o per azioni) l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile. Esso, pertanto, implicitamente ribadisce l'incompatibilità del fallimento del socio con il principio, connaturato alle società di capitali, della limitazione della sua responsabilità, anche con riferimento ai casi in cui, per vicende particolari, detta limitazione possa venir meno, ma al contempo non esclude - al contrario affermandola, trattandosi di socio illimitatamente responsabile ex art. 2320, primo comma, cod. civ. - la fallibilità del socio accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della società"*. (Cass.22256/2012).

Nel merito si osserva quanto segue.

L'art. 2320 c.c. stabilisce che "i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali".

Nella fattispecie in esame sono emersi concreti elementi che inducono a ritenere sussistente l'ingerenza del socio accomandante nella gestione della gestione della società e tali da dar luogo alla sua responsabilità solidale e illimitata verso i terzi.

E' provato in via documentale che Decreti Alberto ha acquistato l'autovettura Y10 tg DN628TB, apponendo la propria firma sull'ordine di acquisto (doc. 4 di parte ricorrente) e trattando direttamente con la concessionaria il prezzo e le condizioni della vendita.

Nel corso del giudizio penale a suo carico, lo stesso Decreti ha riferito di avere trattato personalmente con la concessionaria "University Cars", concordando il prezzo della vettura e le condizioni della vendita (pag. 25 e ss del doc. 8 di parte ricorrente). Si tratta di dichiarazioni certamente utilizzabili in questa sede, in quanto rese dall'imputato in sede dibattimentale, con l'assistenza del proprio difensore.

Il Decreti, dunque, già con questa sola condotta, ha contravvenuto al divieto di trattare o concludere affari in nome della società.

Il Decreti, inoltre, sempre nel corso del giudizio penale a suo carico, ha ammesso di avere continuato, anche dopo il conferimento dell'azienda di cui era titolare nella società DE.GO sas – avvenuto nel 2007 -, ad occuparsi degli ordini e della scelta dei campionari.

Ha in particolare dichiarato: *"andavo con la mia commessa a scegliere i campionari.. il resto era tutto affidato a mia moglie e al mio commercialista"*.

Le dichiarazioni confessorie rese dal signor Decreti Alberto hanno trovato conferma in quanto emerso nel corso dell'istruttoria fallimentare, a seguito delle dichiarazioni rese dalle commesse che prestavano attività lavorativa nel negozio.

Alessandra Coccarello ha lavorato nel negozio per oltre trentanni. Si tratta quindi di persona ampiamente informata sui fatti che ha reso una testimonianza del tutto genuina. Ha riferito: *"Ero io la commessa con la quale il Decreti andava a fare i campionari"*. Ha precisato: *"Il Decreti sarà venuto due o tre volte a fare i campionari. Una volta mi ricordo che è venuto a vedere la Champion... e forse una volta siamo andati a Savona a vedere la Robe di Kappa. Un'altra volta è venuto a vedere il campionario della Marina Yachting"*.

Ha precisato inoltre che ciò è avvenuto negli anni 2009-2010 e che il campionario lo sceglievano insieme, alcune volte era lei a suggerire l'acquisto della merce, altre volte decideva il Decreti.

Tali circostanza sono state confermate dalla seconda commessa, signora Laucello Chiara, la quale ha riferito che, anche dopo la costituzione della società, sia la Gottardi che il Decreti venivano a Genova per fare i campionari. Sotto altro profilo, deve poi osservarsi che Gottardi Paola, socia accomandataria, ha rilasciato al coniuge procura ad operare sul conto corrente intestato alla società. Ciò in particolare si evince dal doc. 9 di parte ricorrente e dalla documentazione bancaria acquisita dall'istituto bancario Cassa Rurale Adamello Brenta ex art. 210 c.p.c.

Da tale documentazione si apprende che al Decreti è stata riconosciuta la qualità di procuratore e che inoltre egli si è costituito fideiussore della società fino all'importo di € 30.000,00.

Infine, risulta intestata alla società una seconda vettura (Land Rover ZA363ZA) acquistata nel novembre 2010 che il curatore è riuscito a reperire solo a seguito di ampie ricerche e che si trovava nella disponibilità del Decreti.

Gottardi Paola ha dichiarato al curatore - in una mail datata 20.2.2014 (doc. 36 di parte ricorrente) - che detta vettura non era stata indicata tra i beni della società né registrata in contabilità, essendo ella pienamente convinta che l'auto *"non fosse stata immatricolata come DE.GO. sas bensì a nome di mio marito"*.

Se ne deduce che la decisione di immatricolare l'auto a nome della società è stata presa in piena autonomia dal Decreti il quale, successivamente, ha disposto della vettura per proprie esigenze personali.

Conclusivamente, ritiene il tribunale che Decreti Alberto abbia compiuto atti di gestione implicanti scelte che sono proprie del titolare dell'impresa (acquisto delle vetture e scelta dei campionari), ponendo in essere atti di disposizione del patrimonio sociale e spendendo il nome della società.

Ne discende l'assunzione di responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

P.q.m.

visti gli artt. 1, 5, 6, 16 e 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

estende

il fallimento DE.GO. s.a.s. al socio accomandante DECRETI ALBERTO

Nomina

Giudice delegato la Dott. ssa Paola Zampieri;

Nomina

Curatore il dott. Paolo Macchi *con studio in Genova, via XX Settembre
42 5° piano Tel 010 53.73.51*

Stabilisce

che il giorno 20.1.2016 alle ore 10.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

Autorizza

la prenotazione a debito.

Convalida il sequestro dell'immobile censito al catasto fabbricati del di Mestre sezione ME, foglio 18, part. 1752, sub. 14

Genova, 24.9.2015.

Il Giudice Est.

dott.ssa P. Zampieri



Il Presidente

Dott. R. Delucchi



FUNZIONARIA GIUDIZIARIA
MERINA BURZI

TRIBUNALE DI GENOVA

Genova, 01 OTT. 2015

FUNZIONARIA GIUDIZIARIA
MERINA BURZI

